

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.2 — Risorse forestali, montane e idriche — Economia montana e forestale:

C.P.: + 1.350.000;

C.S.: + 1.350.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Affari generali e personale — Funzionamento:

C.P.: — 1.350.000;

C.S.: — 1.350.000.

Tab. 12. 6. (ex Tab. 12. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.2 — Risorse forestali, montane e idriche — Economia montana e forestale:

C.P.: + 1.220.000;

C.S.: + 1.220.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro- Funzionamento:

C.P.: — 1.220.000;

C.S.: — 1.220.000.

Tab. 12. 5. (ex Tab. 12. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.4 — Risorse forestali, montane e idriche — Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità:

C.P.: + 1.050.000;

C.S.: + 1.050.000.

Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.0. — Cooperazione — Funzionamento:

C.P.: — 1.050.000;

C.S.: — 1.050.000.

Tab. 12. 7. (ex Tab. 12. 7) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

7 — Ispettorato centrale repressione frodi:

C.P.: — 10.500.000;

C.S.: — 10.500.000.

Tab. 12. 23. (ex 7329/XIII/Tab. 12/2) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1 — Ispettorato centrale repressione frodi — Spese correnti:

C.P.: — 10.200.000;

C.S.: — 10.200.000.

Tab. 12. 24. (ex 7329/XIII/Tab. 12/1) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

(A.C. 7329 – sezione 13)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 13.**

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Coordinamento degli incentivi alle imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per l'innovazione tecnologica » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Coordinamento degli incentivi alle imprese » dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 13.**

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

5.2.1.4 – Sviluppo produttivo e competitività – Ricerca scientifica:

C.P.: + 1.100.000;

C.S.: + 1.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 15, stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.100.000;

C.S.: — 1.100.000.

Tab. 13. 1. (ex Tab. 13. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.16. — Coordinamento degli incentivi alle imprese — Fondo incentivi alle imprese:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. — Assistenza sanitaria di competenza statale — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

Tab. 13. 3. (ex Tab. 13. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.16 — Coordinamento degli incentivi alle imprese — Fondo incentivi alle imprese:

C.P.: + 1.300.000;

C.S.: + 1.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.300.000;

C.S.: — 1.300.000.

Tab. 13. 2. (ex Tab. 13. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

(A.C. 7329 — sezione 14)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		
1.1	<i>Spese correnti</i>		
1.1.1.0	Funzionamento	14.616.508 (14.666.508)	14.619.508 (14.669.508)
2	Affari generali e personale		
2.1	<i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento	758.852.635 (758.052.635)	760.145.735 (759.345.735)
4	Previdenza e assistenza sociale		
4.1	<i>Spese correnti</i>		
4.1.1.0	Funzionamento	12.850.386 (13.000.386)	13.453.786 (13.603.786)

Segue: **TABELLA N. 14**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
5	Cooperazione		
5.1	<i>Spese correnti</i>		
5.1.1.0	Funzionamento	10.330.691 <i>(10.480.691)</i>	14.292.691 <i>(14.442.691)</i>
6	Osservatorio del mercato del lavoro		
6.1	<i>Spese correnti</i>		
6.1.1.0	Funzionamento	12.770.584 <i>(12.920.584)</i>	12.784.184 <i>(12.934.184)</i>
7	Impiego		
7.1	<i>Spese correnti</i>		
7.1.1.0	Funzionamento	13.814.301 <i>(13.964.301)</i>	18.840.301 <i>(18.990.301)</i>
8	Orientamento e formazione professionale		
8.1	<i>Spese correnti</i>		
8.1.1.0	Funzionamento	8.895.557 <i>(9.045.557)</i>	8.911.557 <i>(9.061.557)</i>
8.2	Spese in conto capitale		
8.2.1.2	Formazione professionale	26.000.000 <i>(226.000.000)</i>	26.000.000 <i>(226.000.000)</i>

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

(A.C. 7329 — sezione 15)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 15.**

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

(A.C. 7329 — sezione 16)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.**

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programmi anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione sanitaria » dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno

finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (Interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Organizzazione, bilancio e personale » dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità « Organizzazione, bilancio e personale » dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 — Organizzazione bilancio e personale — Funzionamento:

C.P.: — 3.300.000;

C.S.: — 3.300.000.

Conseguentemente alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 — Conservazione della natura — Parchi nazionali e aree protette:

C.P.: + 3.300.000;

C.S.: + 3.300.000.

Tab. 16. 1. (ex Tab. 16. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

9.1.2.2 — Vigilanza sugli enti — Croce rossa italiana:

C.P.: — 20.000.000;

C.S.: — 20.000.000.

Conseguentemente alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

5.2.1.1 — Beni archivistici — Ricerca scientifica:

C.P.: + 20.000.000;

C.S.: + 20.000.000.

Tab. 16. 2. (ex Tab. 16. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.1.0 — Studi e documentazione — Funzionamento:

C.P.: — 1.650.000;

C.S.: — 1.650.000.

Conseguentemente alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

5.2.1.5 — Beni archivistici — Archivi non statali:

C.P.: + 1.650.000;

C.S.: + 1.650.000.

Tab. 16. 3. (ex Tab. 16. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

(A.C. 7329 — sezione 17)ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.1.3 — Beni archeologici, architettonici, artistici e storici — Patrimonio culturale statale:

C.P.: — 7.000.000;

C.S.: — 7.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 19, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.5 — Programmazione, coordinamento e affari economici — Ricerca scientifica:

C.P.: + 7.000.000;

C.S.: + 7.000.000.

Tab. 17. 1. (ex Tab. 17. 1) Giordano, Nappi, Jervolino Russo.

(A.C. 7329 — sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 Affari generali e del personale		
	2.1 Spese correnti		
	2.1.2.1 Nucleo operativo ecologico	3.900.000 <i>(3.400.000)</i>	3.900.000 <i>(3.400.000)</i>

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro- Funzionamento:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

Tab. 18. 1. (ex 7329/VIII/Tab.18/1. e Tab. 18. 1) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Affari generali e del personale - Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

Tab. 18. 2. (ex 7329/VIII/Tab.18/2. e Tab. 18. 2) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 — Conservazione della natura — Parchi nazionali e aree protette:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 19, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al-

l'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 — Affari generali e sistema informativo — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

Tab. 18. 3. (ex Tab. 18. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.1 — Difesa del mare — Difesa del mare:

C.P.: + 1.000.000;

C.S. + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 19, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 — Affari generali e sistema informativo — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

Tab. 18. 4. (ex Tab. 18. 4) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

(A.C. 7329 — sezione 19)ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 2.2.1.6 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(A.C. 7329 – sezione 20)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 20.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in lire 1.149.917.445.322.000 in termini di com-

petenza ed in lire 1.167.600.760.111.000 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2001.

(A.C. 7329 – sezione 21)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 21.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001, con le tabelle allegate.

(A.C. 7329 – sezione 22)

**ARTICOLO 22 ED ALLEGATO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 22.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2001, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto

dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabi-

lità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del

personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « Funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica è autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

20. Per l'anno finanziario 2001, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

ALLEGATO 1

**ELENCO DELLE UNITÀ PREVISIONALI VARIATE
O DI NUOVA ISTITUZIONE**

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

7 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Spese in conto capitale

INVESTIMENTI

**Formazione professionale
(Nuova istituzione)**

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

1 MONOPOLI

Gestioni speciali e autonome

**Altri giochi
(Nuova istituzione)**

SPESA

1 MONOPOLI

Gestioni speciali e autonome

**Altri giochi
(Nuova istituzione)**

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

4 DIFESA DEL SUOLO

Spese in conto capitale

INVESTIMENTI

Opere varie
(Nuova istituzione)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

2 TRASPORTI TERRESTRI

Spese correnti

FUNZIONAMENTO

Investimenti per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato degli schedari inerenti ai servizi della motorizzazione civile
(Nuova istituzione)